

Serena Tomasi<sup>1</sup>

*Dalla retorica della vulnerabilità alla retorica per la vulnerabilità.  
Il ruolo delle emozioni nel giudizio.*

ABSTRACT

This contribution concerns the category of vulnerability and the role of rhetoric, explaining their intertwining in a desirable passage: from the rhetoric *of* vulnerability to the rhetoric *in favour of* vulnerability. To avoid, therefore, mythologizing or, on the contrary, trivializing the scope of the vulnerability-concept, with the effect of overestimating, or, conversely, restricting the application of rules attributing rights, it is necessary to understand how to interpret it in concrete reality (for example, in the practice of judging the credibility of asylum seekers).

This claim shows the need that the category of vulnerability has for rhetoric, as developed in recent developments in Aristotelian-based theory of argumentation.

KEYWORDS

Vulnerability, Rhetoric, Argumentation, Emotions, Legal Reasoning

INDICE

1.Introduzione. 2.Vulnerabilità tra norme e ragionamento. 3. Il ruolo delle emozioni della costruzione delle figure vulnerabili. 4. Il valore positivo della sensibilità nell'argomentazione. 5. La retorica per la vulnerabilità. 6. Alcune conclusioni

1. Introduzione

Questo contributo riguarda la categoria della vulnerabilità e il ruolo della retorica, spiegando il loro intreccio in un auspicabile passaggio: dalla retorica *della* vulnerabilità alla retorica *per* la vulnerabilità. Vulnerabilità e retorica hanno in comune una fortuna ambigua, vivendo, entrambe, per ragioni diverse, vicende alterne tali da aver ridotto il rispettivo prestigio di luoghi di riflessione filosofica e scontare, perciò, un vero e proprio impoverimento teorico.

Il senso di questo viaggio è quello di far emergere l'intreccio, cruciale, per la rinascita della categoria giuridica della vulnerabilità con un'idea di retorica, antica, ed in particolare aristotelica, capace di portare un punto di vista originale e fecondo sull'uomo e sulle sue azioni.

Nel dibattito contemporaneo, la vulnerabilità è un concetto usato in diversi campi di esperienza con riferimento ad una particolare condizione umana meritevole di protezione: «questa condizione umana non viene intesa tuttavia come riducibile ad un dato e facilmente classificabile, ma esprime la sua connessione con diversi fattori (fisiologici, emotivi, culturali, economici, politici) che concorrono a produrre le plurime casistiche della sua concretizzazione»<sup>2</sup>. Da questo punto di vista, quello di vulnerabilità è un concetto vago<sup>3</sup>, per il quale non solo non si è in grado di stabilire i

<sup>1</sup> Docente di *Philosophy of Law* presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento al corso di laurea CEILS – Comparative, European and International Legal Studies, e-mail serena.tomasi\_1@unitn.it.

<sup>2</sup> Giolo & Pastore 2018: 12.

<sup>3</sup> Sulla differenza tra vaghezza, genericità ed ambiguità, richiamiamo la trattazione tematica di Puppò: «per capire se si è in presenza di vaghezza o di ambiguità, bisogna considerare che alla vaghezza si attaglia un giudizio del tipo “più o

confini della sua estensione, ma non è neppure possibile indicare esattamente i casi concreti in cui il concetto si applica, sino al rischio, nella pratica, di connotarsi in modo difettivo. Se, da un lato, la scoperta della vulnerabilità si pone come principio orientatore degli interventi istituzionali, sia a livello nazionale che internazionale, dall'altro la concretizzazione della necessità di proteggere gli individui nella loro esistenza dalle minacce all'autonomia e alla dignità è, di fatto, minata dal loro stesso essere vulnerabili. Se è vero che c'è un generale accordo sul modello normativo della vulnerabilità, resta vero che la caratterizzazione dello stesso e la conseguente assegnazione di diritti e doveri è minata dalla capacità di definire e modellare in concreto le condizioni del vivere dei soggetti vulnerabili e meritevole di protezione. La vulnerabilità porta con sé l'attenzione su elementi relazionali, contestuali esterni al soggetto che lo espongono a violazioni di diritti: affinché il concetto di vulnerabilità sia, non solo in potenza, ma a tutti gli effetti uno strumento per la specificazione dei diritti umani, è necessario riconoscere quegli elementi che determinano la condizione di vulnerabilità. Ecco perché siamo convinti che la vulnerabilità debba essere ricondotta al dominio retorico: per applicare questo paradigma anche in casi borderline, è significativo individuare ciò che può rendere persuasivo il discorso sulla vulnerabilità del soggetto nella fattispecie specifica. Per evitare, quindi, di mitizzare o, al contrario, banalizzare la portata di questo concetto, con l'effetto di sopravvalutare, o, all'opposto, restringere l'applicazione di norme attributive di diritti, occorre comprendere come e perché sia un luogo teoricamente fecondo e vitale.

Questa pretesa mostra il bisogno che la categoria<sup>4</sup> della vulnerabilità ha della retorica, mettendo in discussione la presenza ancora diffusa di un atteggiamento in via di principio anti-retorico. La rilettura dei passi della *Retorica*<sup>5</sup> di Aristotele ci consentirà di far emergere con chiarezza cosa sa fare l'arte retorica, cioè

«1) argomentare e 2) conoscere i caratteri e le passioni e saperne tenere conto nelle sue argomentazioni. Poiché la prima capacità appartiene alla dialettica e la seconda alla politica, la retorica è una specie di “diramazione”, cioè di sviluppo, di prolungamento, di queste altre due capacità (l'una tecnica e l'altra scientifica), e la sua peculiarità consiste proprio nel saperle mettere insieme»<sup>6</sup>.

Il nostro intervento mira, quindi, a valorizzare il contributo della retorica e l'uso della stessa non solo come elemento narrativo, ma come disciplina della convivenza di opinioni ed esperienze diverse, capace di dar conto della complessa relazione nella quale soggetti agiscono, comunicano e giudicano<sup>7</sup>.

## 2. Vulnerabilità tra norme e ragionamento

Approcciandoci allo studio della vulnerabilità<sup>8</sup>, il primo problema è rappresentato dalla difficoltà ricostruttiva del suo significato: l'espressione linguistica ‘vulnerabilità’ è ricorrente, nel linguaggio giuridico, in ambiti diversi, con riferimento non solo a persone o soggetti fisici, ma anche a cose e oggetti materiali. La varietà delle forme associate all'uso del termine ‘vulnerabile’ si unisce all'impossibilità di ricostruire i suoi caratteri sulla base dei soli testi normativi e delle regole formali.

---

meno”, che implica una questione di gradualità, poiché una persona può essere “più o meno” calva. Mentre all'ambiguità si attaglia maggiormente un giudizio del tipo “a seconda”, che implica un caso in cui concorrono diversi fattori, poiché “a seconda” del contesto, una penna può essere una stilografica o una piuma. Ma, rispetto al contesto, la penna è una stilografica o è una piuma, senza che possa darsi un giudizio del tipo “la penna è più o meno una stilografica”» (Puppo 2012: 20s).

<sup>4</sup> Ciaramelli 2018: 171-181.

<sup>5</sup> In particolare, *Rhet.* I 2, 1356 a20-27.

<sup>6</sup> Berti 2005: 30.

<sup>7</sup> Il riferimento è all'interpretazione di retorica da parte di Heidegger come ermeneutica della relazione: Heidegger 1976:177.

<sup>8</sup> La letteratura è molto vasta: sulla vulnerabilità ontologica, Butler (2004) e Cavarero (2007).

A fronte della pervasività del termine nel discorso giuridico (facilmente apprezzabile con una ricerca lemmatica in una qualsiasi banca dati giuridica<sup>9</sup>), manca, infatti, una definizione normativa, sia nelle fonti statali sia europee, capace di delineare i confini della sua area di applicazione, attuale o meramente possibile.

La determinazione più risalente è di *soft law*<sup>10</sup>: nel 1998, esperti di bioetica di diversi paesi della Comunità Europea hanno inserito nella cd. Dichiarazione di Barcellona (più nota come *The Barcelona Declaration on Policy Proposal to the European Commission on Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw*) la vulnerabilità tra i principi etici fondamentali al pari di autonomia, integrità e dignità umana<sup>11</sup>. In questa elaborazione, il concetto di vulnerabilità è così rappresentato:

Vulnerabilità esprime due idee fondamentali. (a) La prima esprime la fragilità e la finitezza dell'esistenza umana su cui poggia, nelle persone capaci di autonomia, la possibilità e la necessità di ogni vita morale. (b) La vulnerabilità è l'oggetto di un principio morale che richiede l'esercizio della cura nei confronti delle persone vulnerabili. Le persone vulnerabili sono quelle persone la cui autonomia e dignità o integrità possono essere minacciate. In questo senso tutti gli esseri umani, in quanto portatori di dignità, sono protetti da questo principio. Ma il principio di vulnerabilità richiede specificamente non solo di non interferire con l'autonomia, la dignità o l'integrità degli esseri umani, ma anche che essi ricevano assistenza perché possano realizzare il loro potenziale. Da questa premessa ne consegue che vi sono diritti positivi per l'integrità e l'autonomia che fondano le idee di solidarietà, non discriminazione e comunità<sup>12</sup>.

La prima occorrenza, di tipo formale, è che, rispetto alle fonti di *hard law*, la dichiarazione non ha effetti giuridici vincolanti, ma si limita a porre le basi per nuove forme di regolamentazione del vivere sociale e per la formulazione di norme di questo tipo. In questo senso, l'uso di *soft law* è un elemento significativo, poiché funzionale alla formazione dell'*opinio iuris* e ad improntare una condotta comune di tutti gli Stati per principi.

La struttura logica della norma riconduce il principio di vulnerabilità a due idee fondamentali: a) all'esistenza umana, indicando che la vulnerabilità è una condizione tipica di tutti gli esseri umani, nella loro fragilità e finitezza; b) al diritto/dovere di cura ed assistenza: la vulnerabilità è, infatti, indicata come una condizione che deve essere bilanciata dall'esercizio della cura nei confronti delle persone affinché ciascuno possa realizzare il proprio potenziale<sup>13</sup>.

Questa definizione generale non solo fornisce, come detto, delle indicazioni programmatiche destinate a produrre *soft obligations*, ma focalizza i problemi della vulnerabilità sociale, cioè: l'idea (a) rivela che la vulnerabilità è inevitabile poiché costitutiva dell'esistenza umana<sup>14</sup>; l'idea (b) suggerisce che occorre trovare un principio critico che ci permetta di distinguere i casi specifici di vulnerabilità, per prevenire disuguaglianza e discriminazione.

È il caso di osservare che, nell'evoluzione impressa dalla dichiarazione, le successive pratiche di *follow-up* e *compliance* da parte degli Stati appaiono orientate a mettere in luce alcune pratiche sociali e a tipizzare alcune situazioni di vulnerabilità: senza pretesa di esaustività, risulta utile, per la nostra indagine, indicare alcuni riferimenti normativi.

<sup>9</sup> Si rimanda, per questo tipo di ricerca empirica, allo studio di Virgilio 2018: 161-170.

<sup>10</sup> Sul ruolo di *soft law* come 'pre-law': Kratochwil 2011.

<sup>11</sup> Rif. *Final Project Report on Basis Ethical Principles in European Bioethics and Biolaw, Barcelona & Centre for Ethics and Law*, 2000.

<sup>12</sup> Loc. ult. cit.

<sup>13</sup> Sull'etica della vulnerabilità e sull'approccio relazione, v. Mackenzie (2014: 33-58): la sua prospettiva rifiuta il concetto individualista di autonomia a favore di una concezione di comunità in cui le relazioni sociali, le norme ed i costumi sostengono lo sviluppo e l'esercizio delle capacità di ciascuno. Di talché, l'esercizio della libertà individuale non può mai essere incontrollato, ma dovrà essere limitato dai vincoli sociali.

<sup>14</sup> Sulla vulnerabilità ontologica, paradigmatica è la lezione di Simon Weil: così Fulco 2020.

## DALLA RETORICA DELLA VULNERABILITÀ ALLA RETORICA PER LA VULNERABILITÀ

La direttiva 2003/9/CE, attuata dal D.lgs. n. 140/05, nello stabilire le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, disciplina l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, facendo riferimento particolare alle «persone vulnerabili» che sono indicate in «minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito tortura, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale». Nel 2011 la direttiva 2011/36/UE, in materia di repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime, definisce all'art. 2 una «posizione di vulnerabilità» quella «situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non credere all'abuso di cui è vittima». In Italia, tale direttiva è stata attuata dal D.lgs. n. 24/2014 che, all'art. 1, non riprende la formulazione quadro, bensì elenca una serie di categorie di persone (minori, minori non accompagnati, anziani, disabili, donne in particolare se in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, ecc.) che, per ragioni eterogenee, si trovano in una «situazione di vulnerabilità». Anche il D. Lgs. 212/15, all'art. 90 quater definisce la «condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa» dal reato associando allo stato di vulnerabilità un elenco di parametri da cui possa essere desunto e valutato nel caso specifico (tra i quali, età, stato di infermità o di deficienza psichica, tipo di reato, modalità e circostanze del fatto per cui si procede).

Lungi dal riconoscere un generale «diritto alla vulnerabilità» e, a ciò correlato, un obbligo giuridico di assistenza ai soggetti vulnerabili, la risposta europea e, per quanto in esame, quella italiana, rispecchia il paradosso di una società alle prese con le possibili forme di allargamento dei soggetti vulnerabili e delle conseguenti pretese<sup>15</sup>, tipizzando solo alcune situazioni di vulnerabilità, escludendo ogni automatismo applicativo e demandando, in ogni caso, il loro accertamento al giudizio. In questo modo, riferendoci all'elaborazione teorica di Gianfranco Zanetti, la vulnerabilità è necessariamente «situata», cioè è espressione di «qualcosa che ha a che fare con la logica della percezione e dei suoi capricciosi arbitri»<sup>16</sup>, originando il rischio che «gli ordinamenti possono discriminare le categorie di soggetti vulnerabili, anziché tutelarle»<sup>17</sup>.

La mancanza di una generale figura ipostatizzante di vulnerabilità e l'uso di liste eterogenee consentono di riconoscere e nominare solo alcune figure di vulnerabili: a questo proposito, «presentare queste figure come figure di vulnerabilità situata significa, infatti, assumere che una comprensione dei fatti possa in qualche modo essere resa più facile a partire dalla specificità dei singoli casi, dalle diverse modalità con le quali la riflessione sulla percezione sensoriale, per il modo con il quale si presenta affardellata di simbolismi e di elementi valutativi non neutrali, può aiutare a comprendere il costituirsi di quella data vulnerabilità»<sup>18</sup>. La Corte di Cassazione, Sez. III civile, con la recente pronuncia n. 4078/2021, a partire da un caso di protezione umanitaria, nel precisare in cosa consistono i doveri istruttori del giudice per stabilire se, e in quali limiti, si verificano fenomeni tali da giustificare la misura di protezione giuridica, ha chiarito che occorre tenere conto principalmente della «vulnerabilità emergente, che dovrà essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della vita privata del ricorrente in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie meritevoli di tutela»<sup>19</sup>.

Il riconoscimento delle figure vulnerabili meritevoli di tutela è tutt'altro che un'operazione neutrale: «è un'operazione necessariamente interdisciplinare, che mette in gioco saperi diversi:

<sup>15</sup> Per una prospettiva sulla pluralità dei punti di vista e delle culture che i diritti rappresentano, Di Donato & Grimi 2020.

<sup>16</sup> Richiamiamo la prospettiva di studio di Zanetti, che avverso il rischio di disegualianza nel trattamento propone una riflessione sulla percezione come strumento diagnostico capace di acquisire consapevolezza delle cd. vulnerabilità invisibili: Zanetti 2020: 10.

<sup>17</sup> Ibid.: 24.

<sup>18</sup> Ibid.: 11.

<sup>19</sup> Cassazione civile, sez. III, 16/02/2021 n. 4078.

dall'antropologia alla storia della letteratura, dal cinema alla filosofia, dalla teoria dell'argomentazione normativa alla teologia»<sup>20</sup>.

Nella pratica del giudizio risiede la criticità di valorizzazione di un concetto che, come sostiene Thomas Casadei, può persino celare una «forma di inganno»<sup>21</sup>: l'aspetto ingannevole è connesso alla vaghezza e al problema di misurare la vulnerabilità nel caso concreto. L'emergenza della vulnerabilità è nient'affatto scontata: «la vulnerabilità viene ad essere qualcosa di connaturato a ciò che è debole (o meglio, in realtà, ritenuto tale) e il “non dire vulnerabilità”, ossia il non nominare la vulnerabilità, significa, di fatto, cercare di esorcizzare tale condizione quando non, surrettiziamente, giustificare forme di marginalizzazione di chi è debole, di stigmatizzare delle minorità, fino a corroborare pratiche di oppressione di coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità estrema».<sup>22</sup> L'inganno dipende dall'incertezza delle possibilità di emergenza della vulnerabilità: nominare la vulnerabilità, comprenderla, definirla, soffre i limiti dell'insicurezza di chi, potenzialmente vulnerato, non sa riconoscere nella propria situazione il pericolo, il rischio o la minaccia; il riconoscimento della vulnerabilità patisce anche i limiti dell'incertezza del giudizio del giudicante che, per la mancanza di conoscenza o di esperienza dei fattori di vulnerabilità, o anche per ragioni etico-politiche, secondo ad esempio un calcolo di costi-benefici, può ignorare o trascurare la vulnerabilità<sup>23</sup>.

Percorrendo questa via, la vulnerabilità solleva la sfida della logica del giudizio<sup>24</sup>: è sulla struttura del ragionamento che occorre concentrarsi per evitare l'approdo a facili derive neo-realiste, che condizionano la fortuna di questa categoria giuridica alla buona/cattiva disposizione di certi giudici.

### 3. Il ruolo delle emozioni della costruzione delle figure vulnerabili

Muovendo dall'assunto della varietà ed eterogeneità delle situazioni di vulnerabilità, nonché dalla difficoltà di individuare un comune denominatore tra di esse, in assenza di un modello unico di inquadramento normativo ed in uno scenario caratterizzato da interconnessioni con l'etica, la politica, il diritto e l'economia, la riflessione sulla vulnerabilità si sposta necessariamente sul piano del giudizio. Secondo alcuni autori (Zanetti, ma anche Nussbaum<sup>25</sup>), giocano un ruolo fondamentale nel giudizio sui temi rubricabili entro questa categoria diversi fattori, che delineano il cd. orizzonte della motivazione. La proposta di analisi di Gianfranco Zanetti fa perno sulla distinzione tra l'orizzonte della motivazione e l'orizzonte dell'argomentazione<sup>26</sup>, sostenendo che, in modo particolare in questi giudizi, si tratta di orizzonti logicamente indipendenti. Le motivazioni di una posizione rispecchiano fattori di tipo etico, civile, politico e culturale; possono essere di vario genere e possono non essere nella piena disponibilità e consapevolezza dei soggetti. Studiare le motivazioni è oggetto di indagine di discipline come la psicologia, la sociologia, le neuroscienze. L'orizzonte dell'argomentazione è indicato come quello del ragionamento, cioè delle giustificazioni con cui si sviluppano le posizioni. «Intuitivamente, ci si aspetta ad esempio che le motivazioni di una sentenza, in Italia, facciano corrispondere l'orizzonte della motivazione e quello dell'argomentazione. Le motivazioni, qui, sono nella disponibilità di chi scrive, e si sovrappongono idealmente con le argomentazioni giuridiche. Un realista giuridico vedrà tuttavia in esse soprattutto

<sup>20</sup> Zanetti 2020: 12.

<sup>21</sup> Casadei 2018: 74-75.

<sup>22</sup> Ibid.: 75.

<sup>23</sup> Si tratta dei casi c.d. di vulnerabilità invisibili e *willfull vulnerability*: Zanetti 2020; per una tassonomia delle situazioni di vulnerabilità, v. Mackenzie, Rogers, Dodds 2014.

<sup>24</sup> V. Diciotti 2018.

<sup>25</sup> Nussbaum 2004.

<sup>26</sup> Tale distinzione, come precisato dallo stesso autore, non si sovrappone alla nota distinzione tra contesto di scoperta e contesto di giustificazione: Mazzarese 1995: 146-196.



l'esito dei fattori motivazionali, mentre chi crede nel sillogismo giudiziale le collocherà entro il prevalente orizzonte dell'argomentazione». <sup>27</sup> Zanetti introduce una divisione tra la motivazione e l'argomentazione, includendo nella motivazione i cd. 'fattori inconfessabili' come «false nozioni pseudoscientifiche relative alla fisiologia, psicologia delle persone», «sentimenti», «pregiudizi radicati», «convinzioni religiose» <sup>28</sup>. Il problema è che non è sempre possibile rendere visibile l'orizzonte della motivazione e che le motivazioni possono divenire argomenti «non presentabili»; oppure può darsi che gli argomenti siano razionalmente sviluppati, ma intesi a rafforzare un sentimento. Secondo l'autore, nel dibattito attorno al riconoscimento delle figure vulnerabili, occorre prendere consapevolezza della distinzione tra «posizioni che fiorivano entro l'orizzonte della motivazione, (...) dense, ricche di succosi contenuti emotivi» e «le elaborazioni razionali che vengono ora generate, adatte all'orizzonte dell'argomentazione dove devono poter risultare efficaci, sono freddi, asciutti, tecnici, di un notevole livello di astrazione, e anche un po' difficili da seguire, sono molto complessi e in certi casi quasi oscuri. Questi argomenti (cosa questa encomiabile) vogliono distanziarsi da impresentabili costellazioni di emozioni e di pregiudizi: vogliono essere articolati e rispettosi» <sup>29</sup>. Alla luce di questa analisi, vi è distinzione, talvolta sotterranea, talvolta più esplicita, tra gli argomenti che scaturiscono dall'orizzonte della motivazione e quelli propri dell'argomentazione: i primi «potenti ed emotivamente carichi, drammaticamente ed efficacemente semplici, capaci di risuonare a livelli pre-razionali in un'audience che già li condivideva a un certo livello, fondamentalmente un riflesso dell'orizzonte motivazionale ove in primo luogo fiorirono»; i secondi, invece, «sottili e astratti, eleganti ma convoluti» <sup>30</sup>.

Secondo Zanetti, motivazione e argomentazione sono indipendenti, ma non irrelate: nella sua proposta, allenare la metodologia della percezione, cioè le funzioni cognitive dei sensi, consente di comprendere le relazioni intercorrenti tra motivazione e argomentazione, poiché «a livello sociale, quando in gioco sono i gruppi comprensivi o la *larger society*, un'efficace strategia può invece consistere nella creazione di un'alternativa (anch'essa ovviamente su base sensoriale non neutrale), che attivi fattori motivanti differenti e incompatibili» <sup>31</sup>. Alla luce di questa concezione sensoriale, risultano piene di significato le pratiche in cui si articola un giudizio: si 'ascolta' un punto di vista, si 'vede' una situazione, si 'sente'. Cioè «si tratta di mantenere aperti canali di comunicazione a vari livelli, sia istituzionali sia a livello di società civile, creando occasioni di confronto e di mutua solidarietà. Si agisce tentando di favorire situazioni che premino questa prossimità, che suscitino modalità di reciproca conoscenza» <sup>32</sup>.

Questo ordine di osservazioni, nello studio sulla vulnerabilità, è volto a risaltare il ruolo dell'orizzonte della motivazione: la costruzione della vulnerabilità comincia con la narrazione dei fatti percettivi, cioè di quei fatti che si riconoscono mediante la percezione sensoria.

L'approccio alla vulnerabilità, cd. situata, di Zanetti è, come lo stesso autore riconosce, «poco rassicurante per chi desideri un cosmo tolemaico di categorie ordinate» <sup>33</sup>, ma presenta il vantaggio di sollecitare un'apertura verso l'altro e alle emozioni, che rientrano tra i fattori motivanti, non argomentati.

Riteniamo proficua la direzione in cui egli intende volgere la sua ricerca, mostrando che riflettere sulla vulnerabilità significa riflettere sulla cultura giuridica, riconoscere che è innervata di valori, e che non è affatto dogmatica. La logica che propone, alternativa alla logica formale, è definita simbolica, poiché simbolicamente ancorata ai cinque sensi della percezione e preordinata a riconoscere le emozioni come fatti *valuable*, cioè dotati di valore; includendo nella valutazione sia le emozioni cd. rosse, cioè quelle che presuppongono l'osservazione altrui (come pudore, vergogna,

<sup>27</sup> Zanetti 2015:74.

<sup>28</sup> Ibid.: 75.

<sup>29</sup> Ibid.: 79.

<sup>30</sup> Loc. ult. cit.

<sup>31</sup> Zanetti 2020: 22.

<sup>32</sup> Ibid.: 95.

<sup>33</sup> Ibid.: 145.

orgoglio, gloria), sia le emozioni cd. bianche, che il soggetto prova guardando a sé (come la paura). Pensiamo, a titolo di esempio, a quanti vivono dominati dalla paura: paura della guerra, paura della povertà, paura del terrorismo; il soggetto spaventato vede gli altri come potenziali nemici e progetta azioni di difesa. Secondo il modello della percezione sensoria, occorre tenere conto che il soggetto, dominato dalla paura, possa reagire: la dimensione delle emozioni è rilevante perché dà luogo ad un'esperienza che determina per il soggetto l'ambito della realtà.

Questa prospettiva non assume, tuttavia, fino in fondo l'accentuazione auspicata di valorizzazione delle emozioni: se da un lato critica la razionalità astratta e distinta della decisione, dall'altra esita a considerare le emozioni come componente dei processi argomentativi, perpetuando la distinzione tra emozioni e ragione, nella divisione tra motivazione e argomentazione.

Non può sfuggire che in questa prospettiva l'analisi del modo in cui il soggetto vive l'evento è condotta con riferimento a parametri di tipo psico-sociologici che sono relegati all'orizzonte della motivazione, assegnando all'argomentazione il luogo dell'esercizio della ragione, senza (apparentemente) emozioni. Vale, invece, chiedersi se la ragione costituisca una dimensione autonoma del soggetto o se sia in continuità con il 'sentire'.

Noi crediamo che si possano valorizzare le potenzialità della logica percettiva e che la sensibilità sia da intendersi come una pratica condivisa della ragione, non altro da essa: occorrerà, però, un ri-orientamento della gnoseologia argomentativa.

#### 4. Il valore positivo della sensibilità nell'argomentazione

Le teorie argomentative contemporanee originate dalla svolta argomentativa hanno elaborato modelli di studio del ragionamento, per lo più dissociando l'analisi della struttura logica degli argomenti, dal rapporto con la realtà esterna e dal rapporto con l'uditorio<sup>34</sup>. Le ricerche sull'argomentazione, sviluppatesi nelle teorie della seconda metà del XX secolo, consentono di scandagliare l'argomentazione pratica in tutti i suoi aspetti: mediante lo studio della struttura del ragionamento argomentativo e dei criteri per stabilire la correttezza del discorso; la classificazione dei tipi di argomenti in rapporto con la realtà e la valutazione pragmatica del modo in cui si configura la relazione tra le parti. La tendenza prevalente è quella di segmentare tali aspetti e di ricercare strumenti per controllare l'argomentazione, perdendo il senso dell'intero processo argomentativo ed il nesso che collega le componenti logiche a quelle espressive ed emotive.

Christian Plantin<sup>35</sup>, linguista francese e teorico dell'argomentazione, ha criticato la cultura contemporanea e l'orientamento di certe teorie dell'argomentazione per il loro essere 'alessitimiche', qualificando come un difetto, al pari di una malattia, la ricerca di una razionalità pura e disincarnata. Infatti, i modelli argomentativi dalle teorie post perelmaniane, tendenzialmente, rifiutano la possibilità di un coinvolgimento e richiedono alle parti di non esprimere, e se possibile, di non provare emozioni, come se l'analfabetismo emotivo possa essere il rimedio per l'argomentazione idealmente corretta. Secondo Plantin, la rottura del legame tra sensibilità e ragione dipende dalla prospettiva, falsificata, con cui si guarda la realtà, orientata a trascurare ogni contatto con la dimensione intersoggettiva e ad eliminare, in questo modo, il problema dell'altro e dell'intensità del suo coinvolgimento. Per il linguista lionese, grazie ai dispositivi testuali è, però, possibile rappresentare la partecipazione emotiva al discorso: la dimensione intersoggettiva e la complessità della comunicazione sono valorizzate *dans la langue* dalla polifonia linguistica che consente di mostrare che ogni enunciato ha diversi statuti linguistici quanti sono i personaggi (soggetto empirico, locutore, enunciatore). Anche la nostra esperienza di

<sup>34</sup> Per un'indagine delle teorie argomentative contemporanee e sui rapporti tra le stesse, v. Cantù & Testa 2006, Cattani Cantù & Testa 2009, van Eemeren et al. 2014; Walton 1989; sull'argomentazione giuridica, v. Canale 2013, Manzin 2014, Tomasi 2020.

<sup>35</sup> Plantin 2011.

lettori spettatori conferma che, grazie ai dispositivi testuali, partecipiamo emotivamente a vicende, anche lontane a noi o mai esistite, e che, solo attivando la nostra sensibilità, riusciamo a rapportarci alla realtà.

L'esigenza di superare l'appiattimento della sensibilità umana a favore di una semplificazione meccanicistica è stata sostenuta, tra i teorici dell'argomentazione, in particolare da Sara Cigada che, sulla base di uno studio linguistico del trattato retorico *De Inventione libri III* alle emozioni di Rodolfo Agricola, mostra la relazione dinamica emozione-ragione attraverso i "colori del discorso", facendo notare che «a seconda delle circostanze, ma anche della personalità ciascuno espone o argomenta dando al discorso una tonalità propria, che i suoi interlocutori riconoscono»<sup>36</sup>.

Il punto di osservazione dell'analisi linguistica è privilegiato per mostrare che la sensibilità del soggetto non resta individuale, ma comunicabile: l'esperienza emotiva è intersoggettiva ed è ciò che ci spinge, per comprendere ciò che l'altro dice, a guardare quel che fa. Le emozioni fanno cioè parte della realtà assieme ad altri dati e si prestano, come tali, ad essere viste e riconosciute.

«La sensibilità non risulta essere – smentendo un'idea astratta che potremmo avere – in stretto rapporto con il reale (la sensibilità non è ciò che ci seduce portandoci via dal nesso con reale, al contrario, è proprio la prima via di questo rapporto), ma ha addirittura bisogno di confrontarsi sistematicamente con il reale nella sua totalità, perché solo così può arricchire la ragione fornendo al soggetto percezioni e valutazioni particolari ma fortemente ancorate. (...) L'emozione "arricchisce la ragione" perché, attraverso questa dinamica fa capire di più, proprio perché porta a guardare più da vicino. Avvicinandomi al dettaglio vedo meglio e questo tocca maggiormente la sensibilità: la sensibilità consente di vedere in modo diverso la realtà stessa, è uno sguardo "dal di dentro", che capisce di più proprio perché si è avvicinato tanto da essere rimasto "preso dentro" in quel che stava guardando».<sup>37</sup>

È significativo che siano i linguisti a portare in primo piano l'esigenza di recuperare nell'argomentazione il valore della sensibilità: Francesca Piazza, linguista all'Università di Palermo, spiega ciò sulla base dell'evidenza che il linguaggio è un'esperienza comune ed è naturale e spontaneo che, per mezzo delle parole, possano cambiare desideri, pensieri, comportamenti. Ma, «una tradizione plurisecolare ci ha abituati a pensare al linguaggio come ad un veicolo per trasmettere pensieri da una mente all'altra e a considerare la comunicazione (intesa come trasferimento di informazioni) l'obiettivo primario, se non l'unico dell'attività verbale»<sup>38</sup>.

Il punto nevralgico è riconoscere che il linguaggio non è solo veicolo di informazioni, ma serve in modo ordinario per persuadere. La visione predominante per la quale il linguaggio informativo è un discorso neutro, oggettivo, razionale e scevro di emozioni ha comportato il declassamento del discorso emotivo ad una forma irrazionale e faziosa del dire.

Questa divisione sul modo di concepire il linguaggio ha informato anche gli studi dell'argomentazione sino alla recente valorizzazione di una via retorica, sostenuta da studiosi, non omogenei dal punto di vista filosofico e teorico<sup>39</sup>, ma accomunati dalla convinzione di dover risvegliare lo 'spirito aristotelico' e recuperare la sistemazione retorica classica.

La via retorica dell'argomentazione non consiste nell'affiancare la retorica all'argomentazione o nell'includere la retorica nella teoria sistematica dell'argomentazione come una sua parte ancillare: tali opzioni porterebbero, infatti, inevitabilmente a relativizzare la retorica come studio di *come* si ottiene il consenso, perpetuando le ragioni che storicamente hanno condotto alla sua svalutazione, anche di tipo moralistico, come arte manipolatoria<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> Cigada 2017: 78.

<sup>37</sup> Cigada 2017: 82-83.

<sup>38</sup> Piazza 2015: 9.

<sup>39</sup> In ambito giuridico, si inseriscono in questa prospettiva gli studi sulla retorica forense di Manzin (2014).

<sup>40</sup> Tindale 2019: 375-401.



Le mosse per affrancare la retorica e rifondare la teoria dell'argomentazione a partire dal paradigma retorico sono indicate dalla stessa Francesca Piazza nella necessità di 'ricomporre i pezzi' del sistema e, con questi, riacquistare la consapevolezza che ogni mossa argomentativa è intrinsecamente retorica. La riduzione della retorica alle questioni della sola *elocutio* ha pregiudicato la prospettiva della retorica classica nella quale la ricerca degli argomenti, la scelta del loro ordine e l'elaborazione linguistica non erano parti separate, ma fasi di un processo unico discorsivo.

È talmente diffuso il sospetto per la retorica come arte della lusinga da essersi depositato nel senso comune un significato del termine sostanzialmente negativo: la retorica è, infatti, intesa come cosmesi ed un discorso retorico se costruito in una forma tale da celare o mistificare il suo vero contenuto, come se la verità fosse altro dal suo involucro.

A ben guardare questa accezione nasconde un atteggiamento misto di timore ed ammirazione per la parola, che attrae e spaventa<sup>41</sup>. Le parole ci possono, infatti, far vedere le cose in modo diverso: basti pensare a come cambia il significato del discorso se, in riferimento ad uno straniero, lo si chiamerà clandestino o richiedente asilo. La scelta della parola non è mai neutra e, anzi, è foriera di conseguenze importanti. Le parole, in quest'ottica, sono sì un vestito destinato a coprire un corpo, ma nella misura in cui lo rivestono, lo consegnano in una forma nuova. Nella comunicazione, il concetto non si presenta mai nudo, ma sempre travestito: la scelta di quel vestito non è neutrale, ma esprime un posizionamento che qualifica il concetto.

La valorizzazione della retorica è funzionale a superare il dualismo che separa la ragione dall'emozione, prendendo consapevolezza che le parole non servono solo a trasmettere contenuti, ma esprimono una scelta, un posizionamento, un punto di vista, che può essere in conflitto con altri punti di vista. Solo con le parole possiamo convincerci<sup>42</sup>.

I processi della *dispositio* e dell'*elocutio* contribuiscono a costruire una rappresentazione del discorso e favoriscono una certa rielaborazione interna al soggetto, ad esempio mantenendo vivi i contenuti nella memoria dell'ascoltatore.

Una prospettiva di questo tipo sposta completamente l'interesse retorico dal piano esornativo al piano della pragmatica, riflettendo non solo su come costruire un discorso efficace, ma soprattutto cercando tutti i sensi possibili e interpretando gli effetti di senso nel contesto.

## 5. La retorica *per* la vulnerabilità

La categoria della vulnerabilità è un tipico esempio di forma giuridica che si sviluppa nell'esperienza: essa contempla, nella *factio iuris*, tutti i casi particolari che possono essere sussunti nel caso generale contemplato dal concetto normativo; ma i tipi di vulnerabilità sono molteplici e spetta al linguaggio darne il fondamento e la rappresentazione.

La via retorica dell'argomentazione consente di mettere in rilievo quella relazione tra forma e contenuto, che è la rappresentazione del ragionamento.

L'abilità retorica, in altri termini, consiste nel non strappare un argomento dal suo contenuto né da quegli argomenti, che certa tradizione considera secondari, perché più poveri o deboli di quanto non sia nella realtà pratica.

Un esempio dell'uso necessario del procedimento retorico lo si rinviene nel giudizio di protezione internazionale, con riferimento alla valutazione della credibilità del richiedente asilo<sup>43</sup>. Questo tipo

<sup>41</sup> Piazza 2019.

<sup>42</sup> In verità non solo con le parole si realizza la persuasione: gli studi di multi-modal argumentation rappresentano modalità di argomentazione che enfatizzano aspetti distinti della comunicazione umana, ma che, al contempo, devono essere considerate per la piena comprensione dell'argomentazione (es. l'emotivo, il viscerale, e il cd. kisceral, che si riferisce alle componenti intuitive e non sensoriali): v. Kjeldsen 2015, Gilbert 2019.

<sup>43</sup> Per una ricognizione dei protocolli sviluppati dalle commissioni territoriali per l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni dei richiedenti asilo: Gallo 2018.

## DALLA RETORICA DELLA VULNERABILITÀ ALLA RETORICA PER LA VULNERABILITÀ

di giudizio presenta caratteristiche specifiche, per la variabilità e per l'intensità delle vicende umane che sono coinvolte. Ci sono diversi fattori che rendono questo tipo di giudizio il terreno fertile per superare il pregiudizio antiretorico: l'interpretazione della vulnerabilità in concreto è fortemente condizionata dalle prove 'emotive', al punto che una mera visione intellettualista, ostinata a ricercare schemi logici e a tenere fuori gli aspetti emotivi, possa portare a soluzioni stereotipate.

Nel diritto di asilo, le dichiarazioni del richiedente costituiscono, spesso, l'unica fonte di prova dei fatti costitutivi il diritto: il giudice deve valutare la credibilità della prospettazione, con il compito, non semplice, di ascoltare, senza lasciarsi condizionare da intuizioni o impressioni, cercando di comprendere la vicenda e di valutare anche il condizionamento che una storia può subire per effetto della personalità del dichiarante. Fattori di natura storica, relazionale, sociale e culturale intervengono nella costruzione del racconto del richiedente asilo: il messaggio che il 'mittente' vorrebbe trasmettere al 'destinatario' è costituito dall'unità di questi elementi.

Studi empirici hanno evidenziato che sussiste una pericolosa asimmetria del contesto istituzionale in cui sono rappresentate le storie di asilo per il fatto che, da un lato, i codici culturali ed espressivi del decisore non sono noti a chi deve narrare la propria storia con il fine di dare prova della propria credibilità e, dall'altro lato, neppure il decisore è conoscitore di quei fattori linguistici, culturali e conoscitivi altrui, risolvendo il giudizio, spesso, in una selezione di quanto ascolta sulla base di ciò che ha compreso meglio o che conosce meglio o di ciò che sente più vicino alle proprie convinzioni.

Barbara Sorgoni, nel suo studio, rinviene in questa asimmetria la fonte dell'errore di giudizio, come nel caso di

«un giudice che conferma il diniego ritenendo privo di credibilità il fatto che tre oppositori politici siano portati in carcere invece che essere eliminati sul posto, che li si trattenga nella stessa cella senza dividerli e che infine se ne lasci in vita solo uno (la richiedente), facendo emergere una visione normativa della violenza politica che segue uno schema basato sulle conoscenze personali del giudice ma che è poi assunto come universale. E se la richiedente – che circostanza i motivi per cui non può fornire i particolari di un viaggio di fuga organizzato da altri – viene ritenuta inattendibile perché, spiega la commissione territoriale, “se una persona intende organizzare la mia fuga credo che abbia avuto un progetto e dei riferimenti per farmi andare via dal paese e credo che mi avrebbe informato di quello che avrei dovuto affrontare”, in casi come questi incontriamo ipotesi fondate su esperienze familiari ai decisori (organizzare un viaggio) assunte come modello per misurare la plausibilità di qualsiasi “viaggio”»<sup>44</sup>.

La decisione nel contesto è, così, fallace, perché affetta dall'errore della prevaricazione: «la fusione degli orizzonti è posta dagli ermeneutici come regola fondamentale del dialogo, e ogni sua violazione è violazione dei principi dialogici che dovrebbero governare i confronti pubblici, specie in situazioni di multiculturalismo»<sup>45</sup>.

Per non far prevalere il proprio punto di vista, e neppure totalmente quello dell'altro, un passo iniziale è quello di essere coscienti, per quanto possibile, dei propri pregiudizi e, al contempo, riuscire a mettere l'ascoltatore nello stato emotivo più adeguato per presentare l'argomento. In questo consiste, propriamente, il passaggio alla retorica *per* la vulnerabilità.

### 6. Alcune conclusioni

L'idea della retorica come puro esercizio di stile o come una forma di persuasione coatta trova il suo fondamento in un modello di comunicazione in cui il ruolo del ricevente è quello di assumere informazioni. A questa passività, si oppone la fecondità dell'incontro come relazione nella quale,

<sup>44</sup> Sorgoni 2011: 127.

<sup>45</sup> D'Agostini 2010: 171.

chi parla e chi ascolta sono uniti per essere, al contempo, soggetti agenti per la persuasione ed oggetto della altrui azione persuasiva.

Se la comunicazione si riduce ad un dominio di una parte sull'altra, la relazione di circolarità si interrompe ed ingenera quella situazione di crisi per prevaricazione di una parte sull'altra, contribuendo alla costruzione della visione dell'oratore abile se capace di rendere l'uditore succube della sua parola.

L'adozione di una prospettiva retorica valorizza la dimensione umana costitutiva, intesa come intersoggettiva nella quale il ruolo preminente non è attribuibile ad un asserito messaggio, oggetto di pura trasmissione tra soggetti, ma al rapporto che si instaura tra ciò che si dice, colui che dice e colui verso il quale il discorso è rivolto. Lo Piparo osserva che, secondo Aristotele, un animale si distingue da altri corpi, viventi (come le piante) e non viventi (come una pietra o una macchina), per la contemporanea presenza di tre tipi di attività tra loro differenti ma inseparabili: (1) la *aísthesis* («sensazione»); (2) la *órexis* («desiderio») o *epithumía* (pulsione); (3) la *phantasia* («immaginazione» o «rappresentazione mentale») <sup>46</sup>. La lettura linguistica di Lo Piparo mette in evidenza che l'uomo è l'unico animale che persuade perché è l'unico animale che parla e ciò dipende dal modo in cui si intrecciano desiderio e linguaggio. In questa prospettiva di interpretazione aristotelica, «essere un animale “che ha linguaggio” (*échon logon*) significa non solo essere in grado di parlare e ragionare, ma anche lasciarsi persuadere dal linguaggio» <sup>47</sup>. Assumere un punto di vista retorico significa, quindi, riconoscere che la produttività del discorso non risiede solo in ciò che si dice, ma nella complessa relazione di tutte le parti, nella combinazione di persuadere ed essere persuasi.

«Nella prospettiva aristotelica, tra emozione e giudizio si realizza un rapporto complesso che non è né di mutua esclusione né di semplice “influenza” di un elemento sull'altro. (...), il giudizio è per Aristotele una componente essenziale della stessa emozione, sia nel senso che spesso le emozioni si fondano su particolari tipi di giudizio, sia nel senso che gli stati emotivi possono, a loro volta, costituire la base per la formulazione di un giudizio» <sup>48</sup>.

Precedentemente, abbiamo mostrato la possibilità di caratterizzare la figura della vulnerabilità all'interno di un procedimento retorico: nell'esempio del giudizio di credibilità, nel diritto di asilo, è ben rappresentata quest'esperienza di composizione fondata, virtuosamente, sul rapporto tra attività e passività dei dialoganti, tra dire e recepire.

Il processo di decisione si realizza in un processo rivelatore e trasformatore che postula l'incontro, cioè una fusione degli orizzonti nella quale un soggetto (il richiedente) è capace di far accettare all'uditore una certa storia, ancorché lontana dalla esperienza della vita vissuta dal proprio interlocutore, consentendo a quest'ultimo (il decisore) finanche di rimodellare la propria sfera di conoscenze.

Ed è così che il discorso retorico, partito dalla quotidianità della vita, ritorna ad una visione filosofica che guarda all'altro e lo coinvolge nella costruzione dell'esperienza giuridica <sup>49</sup>.

<sup>46</sup> Per le traduzioni: Lo Piparo 2003.

<sup>47</sup> Piazza 2015: 179.

<sup>48</sup> Piazza 2008: 100.

<sup>49</sup> Questo è per Pierre Legendre, come osserva Paolo Heritier nella postfazione al suo libro, il senso del giuridico, poiché «le istituzioni hanno il ruolo, per una data cultura, di instaurare il senso del limite, aiutando a equilibrare l'asse del rapporto tra desiderio e legge, tra razionale e irrazionale, a livello del singolo e della intera società. L'identità umana, proprio come l'interpretazione, si costruisce dunque su una articolazione di piani da tenere insieme, su una differenza di registri da far combaciare, e l'insieme deve stare in piedi, che si tratti di un individuo o di uno stato (...): Heritier 2009: 85.

## BIBLIOGRAFIA

Berti E. 2005, “Presenza della retorica antica nel Novecento”, in S. Bonfiglioli & C. Marmo, *Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell’argomentazione e della persuasione. Atti del X congresso nazionale Rimini, 19-20 settembre 2003*, Roma: Aracne: 21-33.

Butler J. 2004, *Vite precarie. Contro l'uso della violenza in risposta al lutto collettivo*, Milano: Meltemi.

Canale D. 2013, “Il ragionamento giuridico”, in G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (eds), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino: Giappichelli: 195-229.

Cantù P., Testa I. (2006), *Teorie dell’argomentazione. Un’introduzione alle logiche del dialogo*, Milano: Mondadori.

Cattani A., Cantù P., Testa I. (2009), *La svolta argomentativa. 50anni dopo Perelman e Toulmin: 1958-2008*, Napoli: Loffredo.

Casadei T. 2018, “Vulnerabilità in prospettiva critica”, in O. Giolo, B. Pastore (eds), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma: Carocci: 73-99.

Cavarero A. 2007, *Orrorismi. Ovvero della violenza sull'inerte*, Milano: Feltrinelli.

Ciaramelli F. 2018, “La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto”, in O. Giolo, B. Pastore (eds), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma: Carocci: 171-181.

Cigada, S. 2017, “La sensibilità come pratica condivisa della ragione”, in P. Nanni, E. Rigotti, C. Wolfsguber (eds), *Argomentare per un rapporto ragionevole con la realtà. Strumenti per una Scuola di argomentazione*, Milano: Fondazione per la Sussidiarietà: 71-87.

D’Agostini F. 2010, *Verità Avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Torino: Bollati Boringhieri.

Diciotti E. 2018, “La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo”, *Ars Interpretandi*, VII, 2, 2018: 14-18.

van Eemeren F., Garssen B., Krabbe E.C.W, Snoeck Henkemans F., Verheij B., Wagemans J.H.M. (2014), *Handbook of Argumentation Theory*, Dordrecht: Springer:

Fulco R. 2020, *Soggettività e potere. Ontologia della vulnerabilità in Simon Weil*, Macerata: Quodlibet.

Gallo F. 2018, “Audizione e valutazione di credibilità del richiedente davanti alla Commissione”, *Questione giustizia*, 2: 158-166.

Gilbert M.A. (2019), “Multi-Modal 2010: Multi-Modal Argumentation 20 Years Later”, in F.

Puppo (eds), *Informal Logic: A 'Canadian' Approach to Argument*, Windsor: Windsor Studies In Argumentation: 313-331.

Giolo O., Pastore B. (eds) 2018, *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma: Carocci.

Grimi E., Di Donato L. (eds) 2020, *Metafisica dei diritti umani. 1948-2018. Per il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani*, Roma: Stamen.

Heidegger M. (1976), *Essere e Tempo*, Milano: Longanesi.

Heritier P. 2009, "Postfazione: credere nella scienza?", in P. Legendre, *Lo sfregio. Alla gioventù desiderosa... Discorso a giovani studenti sulla scienza e l'ignoranza*, Torino: Giappichelli: 67-102.

Kjeldsen J.E. (2015), "The Study of Visual and Multimodal Argumentation", *Argumentation*, 29: 115–132. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10503-015-9348-4>.

Kratochwil F. 2011, *Rules, norms, decisions*, Cambridge: Cambridge University Press.

Lo Piparo F. (2003), *Aristotele e il linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua*, Roma: Laterza.

Mackenzie C. 2014, "The Importance of Relational Autonomy and Capabilities for an Ethics of Vulnerability", in C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, New York: Oxford University Press: 33-58.

Manzin, M. 2014, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino: Giappichelli.

Mazzarese T. 1995, "Scoperta vs giustificazione. Una distinzione dubbia in tema di decisioni giudiziali", *Analisi e diritto*: 146-196.

Nussbaum M.C. 2004, *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna: Il Mulino.

Piazza F. 2008, *La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura*, Roma: Carocci.

Piazza F. 2015, *Linguaggio persuasione verità. La retorica nel Novecento*, Roma: Carocci.

Piazza, F. 2019, *La parola e la spada. Violenza e linguaggio attraverso l'Iliade*, Bologna: Il Mulino.

Plantin C. 2011, *Les bonnes raisons des émotions: Principes et methode pour l'étude du discours emotionne: Principes et méthode pour l'étude du discours émotionné*, Berne: Peter Lang.

Puppo F. 2012, *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica*, Padova: Cedam.

Sorgoni, B. 2011, *Storie dati e prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni di richiesta di asilo*, *ParoleChiave*, 46: 115-133.



**DALLA RETORICA DELLA VULNERABILITÀ ALLA RETORICA PER LA VULNERABILITÀ**

Tindale C. 2019, “Informal logic and the Nature of Argument”, F. Puppo (ed), *Informal Logic: A ‘Canadian’ Approach to Argument*, Windsor: Windsor Studies in Argumentation, 375-401.

Tomasi S. 2020, *L’argomentazione giuridica dopo Perelman. Teorie, tecniche e casi pratici*, Roma: Carocci.

Virgilio M. 2018, “La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell’Unione Europea: definizioni e contesti”, in O. Giolo, B. Pastore (eds), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma: Carocci: 161-170.

Walton D. (1989), *Informal logic: a handbook for critical argumentation*, Cambridge: Cambridge University Press.

Zanetti G. 2015, “Su alcuni aspetti filosofico-giuridici del dibattito americano sul same sex marriage”, *Diritto e questioni pubbliche*: 73-89.

Zanetti G. 2020, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma: Carocci.